



22 OTT 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16030/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 214.93

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. PIETRO VENUTI

- Presidente - Ud. 28/05/2015

Dott. VITTORIO NOBILE

- Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO

- Rel. Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16030-2014 proposto da:

P S.P.A. C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2015

contro

2423

CP c.f. X ;

- **intimato** -

Nonché da:

CP c.f. X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 278/2013 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 17/06/2013 r.g.n. 9945/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;

udito l'Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per:
accoglimento del ^{merito} principale, rigetto ^{il gullo} incidentale.

p.m.r.



Svolgimento del processo

Con sentenza del 14/1 – 17/6/2013 la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da Cassazione, ha accolto per quanto di ragione il ricorso in riassunzione di PC ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato dal ricorrente con la società P s.p.a. per il periodo 1.2 – 31.5.2001, sancendo la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.2.2001. Conseguentemente la stessa Corte ha condannato la società P a riammettere l'appellante in servizio e a pagargli l'indennità di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dal 5.6.2001, con compensazione tra le parti delle spese del grado.

La Corte capitolina ha spiegato che la nullità del termine era dipesa dal fatto che la datrice di lavoro, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva provato che il contratto era stato stipulato nel rispetto del limite della clausola di contingentamento; inoltre, appariva congruo il risarcimento del danno parametrato a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in considerazione della brevità del singolo contratto intercorso tra le parti; infine, gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate decorrevano dalla data di messa in mora, corrispondente all'offerta della prestazione lavorativa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società P s.p.a. con un solo motivo.

Resiste con controricorso CP il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Preliminariamente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c.



Con un solo motivo la ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all'art. 32 della legge n. 183/2010 ed all'art. 429 c.p.c. assumendo, anzitutto, che la Corte territoriale ha omesso di considerare, ai fini della quantificazione dell'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, che la controparte nulla ha evidenziato in merito alla propria condizione lavorativa. Inoltre, la difesa delle P rileva che non competevano alla controparte gli accessori di legge, dal momento che la predetta indennità non rappresenta un credito di lavoro sul quale poter operare il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. e, in ogni caso, dalla natura di liquidazione forfettaria della stessa indennità discende che tali accessori sono dovuti solo dalla data della sentenza che contiene la liquidazione del danno.

Con un solo motivo il ricorrente in via incidentale lamenta, invece, la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 in relazione alle clausole 4.1 e 8.1 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato di cui alla Direttiva CEE 70/99.

Sostiene il lavoratore che la normativa dello Stato italiano applicata dalla Corte d'appello è contraria, in virtù di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza c-361/12 (causa C contro P s.p.a), ai principi di cui alle clausole 4.1 e 8.1 dell'accordo quadro di cui alla Direttiva Cee 70/1999, perché capace di determinare la drastica riduzione, rispetto alla normativa previgente, dell'indennità risarcitoria in esame nei casi di conversione del rapporto per effetto della conclamata illegittimità del termine, per cui la normativa nazionale avrebbe dovuto essere disapplicata, dovendo trovare spazio i principi di diritto comune in tema di risarcimento del danno.

Osserva la Corte che il ricorso principale è fondato nei limiti che qui di seguito vanno ad esporsi:- Come affermato da questa Corte (Cass., n. 3056 del 2012), lo "ius superveniens" di cui alla L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle



questioni dedotte nel ricorso per cassazione) configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).

La L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, ha poi stabilito che "La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro". Trattandosi di interpretazione autentica, anche tale norma è evidentemente retroattiva. Occorre allora rimarcare che questa Corte ha già affermato (ex plurimis, Cass. n. 7987/12, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11148; Cass. 12 dicembre 2007 n. 26078) che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione dei molteplici obblighi facenti carico al datore di lavoro, hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incide su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente; viceversa le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve, come nel caso di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di



"lavoro" non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempita.

Ne consegue che non spettano ne' la rivalutazione monetaria ne' gli interessi legali sull'indennità stabilita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, se non dal momento della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, anche argomentando dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13. L'indennità in esame rappresenta infatti il ristoro (seppure "forfetizzato" e "omnicomprensivo") dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto. Dalla natura, poi, di liquidazione "forfettaria" e "omnicomprensiva" del danno relativo al detto periodo consegue altresì che gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della detta sentenza, che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa. (v. in tal senso Cass. Sez. Lav. n. 3027 dell'11/2/2014).

In definitiva, l'accoglimento del ricorso principale va limitato alla sola parte della censura concernente la decorrenza degli accessori di legge rispetto all'indennità di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010 che, in base ai principi sopra richiamati, non possono che decorrere dalla data della sentenza contenente la liquidazione della stessa indennità in conseguenza dell'accertata nullità del termine apposto al contratto, e non dalla messa in mora, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata.

Il ricorso incidentale è, invece, infondato.

Invero, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sollevate con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e art. 117, comma 1, rilevando, in particolare, l'applicabilità della novella "a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito, quanto in sede di legittimità",



l'unico motivo del ricorso incidentale è da ritenersi manifestamente infondato, dovendo farsi applicazione del suddetto *ius superveniens* e restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza in ordine alle conseguenze risarcitorie. Nè in senso contrario possono valere le considerazioni secondo le quali, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza resa nella causa C- 361/12, (cosiddetta sentenza C) la normativa summenzionata sarebbe contraria alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio e, quindi, da disapplicare, perché capace di determinare la drastica riduzione, rispetto alla normativa previgente, dell'indennità risarcitoria nei casi di conversione del rapporto in virtù della conclamata illegittimità del termine.

Al riguardo deve osservarsi, anzitutto, che la dedotta riduzione del risarcimento non costituisce un effetto necessario ed ineludibile della normativa all'esame, ben potendo darsi il caso che l'indennità omnicomprensiva sia in concreto di ammontare maggiore della somma che, applicando le regole generali civilistiche, verrebbe ad essere liquidata, come, ad esempio, potrebbe verificarsi laddove *l'aliunde perceptum* coprisse per intero l'ammontare delle retribuzioni astrattamente dovute a far tempo dalla costituzione in mora ovvero se comunque l'importo coacervato di tali retribuzioni fosse inferiore all'indennità liquidabile. Ma, anche al di là di tali considerazioni, v'è da dire che le statuzioni della sentenza C non autorizzano le conclusioni che il ricorrente in via incidentale ne vorrebbe trarre.

Tali conclusioni si fondano, in sostanza, su quanto enunciato dalla Corte di Giustizia ai punti 46 e 47 della ridetta sentenza:-

46. Ciò nondimeno va precisato che la clausola 8, punto 1, dell'accordo quadro dispone che gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo.
47. Più specificamente, se la formulazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non consente di ritenere che l'indennità che sanziona l'illecita apposizione



di un termine ad un contratto di lavoro e quella corrispondente all'interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato si riferiscono a lavoratori che si trovano in situazioni comparabili, dal combinato disposto delle summenzionate clausole 4, punto 1, e 8, punto 1, risulta che queste legittimano gli Stati membri che lo desiderino a introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori a tempo determinato e, pertanto, ad assimilare, in un'ipotesi come quella in discussione nel procedimento principale, le conseguenze economiche della illecita conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato a quelle che possono derivare dalla illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Prosegue però la Corte di Giustizia osservando che:- 48. Di conseguenza, è d'uopo rispondere alla quinta questione dichiarando che, sebbene l'accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall'accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sulle questioni prima, seconda, terza e sesta: - 49. Considerata la soluzione fornita alla quarta e alla quinta questione, non è necessario pronunciarsi sulle questioni prima, seconda, terza e sesta.

Orbene, se si considera che la prima questione ineriva al quesito se sia contraria al principio di equivalenza una disposizione di diritto interno che, nella applicazione della direttiva 1999/70/CE, preveda conseguenze economiche, in ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di lavoro, con clausola appositiva del termine nulla, diverse e sensibilmente inferiori rispetto alle ipotesi di illegittima sospensione nella esecuzione del contratto di diritto civile comune, con clausola appositiva del termine "nulla", con rappresentazione quindi proprio della situazione normativa in riferimento alla quale il lavoratore assume



doversi ritenere la contrarietà della novella legislativa alle disposizioni comunitarie, deve convenirsi che se la Corte di Giustizia avesse ravvisato la sussistenza di tale contrarietà avrebbe dato risposta positiva al quesito e non certamente affermato la non necessità di pronunciarsi al riguardo (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 7685/2014).

A tal riguardo questa Corte ha, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 7372 del 28/3/2014) che "in materia di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di nullità dell'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, l'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, come chiarito dalla Corte di giustizia UE (sentenza 12 dicembre 2013 in C-361/12), non contrasta con la normativa sovranazionale, in quanto l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto a tempo indeterminato."

Da ultimo, (Cass. Sez. lav., n. 151 del 9/1/2015) si è anche ribadito che "in materia di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di nullità dell'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, l'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non contrasta con la clausola 8.3 (cosiddetta di "non regresso") dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE, in quanto l'introduzione di un'indennità comunque dovuta a prescindere da un danno effettivo, parametrata tra un minimo ed un massimo, non è automaticamente ovvero necessariamente meno favorevole del sistema previgente, in cui la liquidazione del risarcimento andava effettuata dal giudice caso per caso e con decurtazione dell'"aliunde perceptum" e "percipiendum".

In definitiva, il ricorso principale va accolto nei limiti di cui sopra e l'impugnata sentenza va cassata, mentre va rigettato il ricorso incidentale.

Non essendo necessari, nella fattispecie, ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p.c. va fissata la decorrenza degli accessori di legge



dalla data della sentenza con la quale è stata disposta la liquidazione dell'indennità, alla quale gli stessi accedono, in conseguenza dell'accertata nullità del termine.

Motivi di equità dovuti alla particolarità delle questioni trattate, interessate da interventi della Corte di Giustizia Europea e dalla Corte Costituzionale, ed ai ridotti limiti in cui è stato accolto il ricorso principale, inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui in dispositivo.

P.Q.M

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, fissa la decorrenza degli accessori di legge dalla data della sentenza. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

dr. Pietro Venuti

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria



eggi,

22 OTT 2015

Il Funzionario Giudiziario

Adriana GRANATA

Il Funzionario Giudiziario